

STATUTO

**IDEA 90
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCALEA CS VIALE
MICHELANGELO 65
Numero REA: CS - 112059
Codice fiscale: 01692430786
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-06-2018 - Statuto completo	2
--	---



Angela Massara
NOTAIO

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

IDEA 90 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Allegato "A" all'atto
Repertorio n. 3722
e Raccolta n. 2681

Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita la Società cooperativa denominata "**IDEA 90 SOCIETA' CO-
OPERATIVA SOCIALE**".

La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, del D.lgs. 112
del 3 luglio 2017, acquisisce di diritto la qualifica di IMPRESA SOCIALE,
nel rispetto della normativa specifica ad essa applicabile, di cui alla legge
381/1991 e s.m.i., e di quella generale di cui al codice civile, con rinvio alle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 112/2017 e 117/2017 (c.d. Codice
del Terzo Settore) solo ove non derogate ed in quanto compatibili.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Scalea, all'indirizzo risultante dall'ap-
posita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque u-
nità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi
senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito
del Comune sopraindicato.

Spetta, invece, all'assemblea dei soci, deliberare la istituzione di sedi secon-
darie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indica-
to.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 23 (ventitré) maggio 2040 (duemilaquaran-
ta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto

	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha	
	scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della co-	
	munità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1,	
	lett. a) della legge 381/91, nonché di procurare ai soci condizioni di lavoro	
	più favorevoli di quelle offerte dal mercato.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgi-	
	mento delle risorse vive della comunità ed in particolar modo volontari, frui-	
	tori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo	
	modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione respon-	
	sabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa	
	impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavora-	
	tiva ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, che	
	saranno regolate con apposito regolamento interno di cui alla Legge	
	142/2001.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo	
	sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attiva-	
	mente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite	
	la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando conti-	

	nuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio	
	della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	A norma della legge 142/2001 e successive modificazioni il socio di coope-	
	rativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione	
	del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordina-	
	ta o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente	
	con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al	
	coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo	
	delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	L'attività della società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa ma se-	
	guendo i principi della mutualità, con riferimento agli interessi ed ai requisiti	
	dei soci e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di	
	cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, previa eventuale iscrizione	
	in appositi albi, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso	
	la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nonché di procurare ai soci	
	condizioni di lavoro più favorevoli di quelle offerte dal mercato.	
	A tali fini la cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività:	
	a) la sorveglianza, l'assistenza e l'intrattenimento a scopo socio-sanitario, e-	
	ducativo, culturale e ricreativo di bambini, ragazzi, donne in difficoltà, an-	

	ziani, disabili, diversamente abili e tossicodipendenti, anche mediante la rea-	
	lizzazione e /o gestione di asili nido, scuole materne e centri per anziani, di-	
	sabili, diversamente abili e tossicodipendenti, case famiglia e centri an-	
	ti-violenza per minori, anche immigrati, e donne;	
	b) la gestione di scuole, paritarie e non, di ogni ordine e grado, anche univer-	
	sitario, e in particolare di scuole di arti-terapie e discipline olistiche ;	
	c) la formazione professionale, sia per quanto riguarda l'obbligo formativo	
	che per la formazione superiore e la formazione continua e permanente, con	
	particolare attenzione ad utenze speciali, quali disabili, tossicodipendenti,	
	detenuti, immigrati; l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione	
	professionale e di personale già in servizio; la formazione, l'aggiornamento,	
	la riqualificazione e la riconversione professionale per il personale docente	
	e non delle scuole;	
	d) il servizio di baby-sitter a domicilio nonché di nido familiare (c.d. tage-	
	smutter);	
	e) il servizio di mensa con cibi precotti e non, presso aziende, famiglie e co-	
	munità, nonché la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;	
	f) l'organizzazione di convegni, mostre, conferenze, seminari e stages con-	
	nessi alle proprie attività; i relativi servizi di vigilanza, hostess e segreteria;	
	g) il servizio di informazione turistica e di animazione all'interno di comples-	
	si turistici, alberghi e campeggi, nonché l'organizzazione di sagre, feste po-	
	polari e spettacoli in genere, gite turistiche, viaggi organizzati, meeting di a-	
	tletica e manifestazioni sportive in genere, anche in collaborazione con gli	
	enti a ciò preposti e che già operano nel Comune di Scalea e nei comuni li-	
	mitrofi;	

	h) il servizio di pulizia e ogni altra attività ecologica per conto di enti privati	
	o pubblici;	
	i) la gestione di alberghi, ristoranti, nights, discoteche, campeggi, aree di	
	parcheggio e tutto quanto possa avere attinenza con l'attività turistica e ri-	
	creativa in genere;	
	l) la creazione di vetrine per negozi di qualsiasi genere e l'allestimento di sa-	
	le per congressi e di spazi al chiuso o all'aperto per manifestazioni di qual-	
	siasi tipo;	
	m) la raccolta e l'elaborazione di dati concernenti inchieste statistiche di inte-	
	resse sociale, nonché la realizzazione di servizi pubblicitari, anche per conto	
	di enti privati o pubblici;	
	n) la realizzazione e la divulgazione di materiale editoriale didattico, anche	
	su supporti digitali, audio o video.	
	Tali attività potranno essere espletate in forma diretta e/o in appalto o con-	
	venzione con Enti Pubblici o privati in genere.	
	La cooperativa potrà infine usufruire di contributi ed agevolazioni di ogni	
	specie ed in particolare accedere a qualsiasi tipo di finanziamento previsto	
	dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie, vigenti ed emanande.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Coo-	
	perativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi	
	sopraelencati, con espresso divieto di ogni altra; potrà compiere tutti gli atti	
	e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commer-	
	ciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli sco-	
	pi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai mede-	
	simi.	

	Tutte le attività di cui sopra debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto	
	delle norme che ne disciplinano l'esercizio, ed in particolare nel rispetto del-	
	le vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui e-	
	sercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o uti-	
	li alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizza-	
	te allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inol-	
	tre, assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo, affine	
	o connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato, nel rispetto della normativa vigente in materia.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere ammessi quali soci cooperatori persone fisiche e/o giuridi-	
	che (queste ultime solo se la cooperativa abbia almeno nove soci) apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori, persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecni-	
	co/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile. I soci	

	prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro desti-	
	nazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	381/91, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo	
	dei soci;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi	
	della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative so-	
	ciali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'apparte-	
	nenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in pro-	
	prio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività	
	svolta, si trovano in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la va-	
	lutazione dell'organo amministrativo.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge, ed in par-	
	ticolare nel rispetto delle norme che regolano la raccolta del risparmio tra il	
	pubblico, e dai regolamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono	
	definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	

	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso su-	
	perare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deci-	
	sioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri so-	
	ci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in o-	
	gni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla re-	
	lativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Or-	
	gano amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli	
	artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre me-	
	si. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rappor-	
	to mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale cate-	
	goria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente Statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario,	

	del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine, non superiore a cinque anni, fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo	

	fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statu-	
	to e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi	
	di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deli-	
	berazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interes-	
	sati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrati-	
	vo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) gior-	
	ni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i	
	soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	

	Art. 8 (Diritti ed obblighi del socio)	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristor-	
	ni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori, in con-	
	formità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci so-	
	no obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo ammini-	
	strativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria del-	
	la domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in se-	
	de di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazio-	
	ni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (tren-	
	ta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con let-	
	tera raccomandata o PEC alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è per-	
	sona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio	

	è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	

	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per ade-	
	guarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di al-	
	meno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quo-	
	te sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi tito-	
	lo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scio-	
	oglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunica-	
	te ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai prov-	
	vedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demanda-	
	te alla decisione del Tribunale.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di deca-	
	denza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata o PEC en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	

	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quo-	
	te versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, comma	
	4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diven-	
	ta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	solo al rimborso delle quote versate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci rece-	
	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	

	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla ri-	
	serva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determi-	
	nata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione cal-	
	colata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mu-	
	tualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previ-	
	ste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutuali-	
	stiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il reces-	
	so o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limi-	
	ti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore non inferiore né superiore ai i limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata o PEC, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	

	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della co-	
	municazione può proporre opposizione al Tribunale.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio - Ristorni)	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'ap-	
	provazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione de-	
	gli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla leg-	
	ge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizio-	
	ni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codi-	
	ce civile per le cooperative a mutualità prevalente.	

	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le coo-	
	perative a mutualità prevalente.	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consen-	
	tano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in mate-	
	ria, può deliberare in favore dei soci prestatori trattamenti economici ulterio-	
	ri a titolo di ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle se-	
	guenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata consideran-	
	do la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coopera-	
	tiva ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongono alla loro approvazione.	

	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2543, dell'Organo di Controllo o	
	del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevan-	
	te modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere a-	
	dottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate me-	
	diante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21.	
	Art. 20 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso e-	
	spresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del	
	precedente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta,	
	ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul meto-	
	do è adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà av-	
	venire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito	
	documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	

	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indica-	
	zione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i	
	cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiara-	
	zione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovran-	
	no esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-	
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la	
	manca di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto	
	contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi	
	si mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedi-	
	zione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo,	
	se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un so-	

	lo voto .	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 21 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo ed idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci	

	con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 23 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 24 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di tre voti come appresso specificato:	
	fino a 1000,00 (mille virgola zero zero) Euro di capitale sociale sottoscritto	
	voti 1 (uno);	

	oltre 1.000,00 (mille virgola zero zero) e fino a 5.000,00 (cinquemila virgo-	
	la zero zero) Euro di capitale sociale sottoscritto voti 2 (due);	
	oltre 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) Euro di capitale sociale sotto-	
	scritto voti 3 (tre).	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scrit-	
	ta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesi-	
	ma categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o dipenden-	
	te come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea an-	
	che dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secon-	
	do che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	o dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 26 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da	
	almeno tre membri scelti in maggioranza tra i soci cooperatori o tra le perso-	
	ne indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui	

	all'art 2390 c.c.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi consecutivi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono	
	rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice presi-	
	dente.	
	Art. 27 (Compiti degli Amministratori)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad ec-	
	cezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei componenti	
	del Consiglio di Amministrazione, oppure ad un Comitato esecutivo forma-	
	to da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le e-	
	ventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo	
	amministrativo e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale anda-	
	mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle opera-	
	zioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle qua-	
	li vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	

	meno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o e-mail, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 29 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 30 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	

	Art. 31 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministra-	
	zioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando-	
	ne liberatorie quietanze.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare avvocati e procu-	
	ratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi auto-	
	rità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri allo stesso	
	attribuiti spettano al Vice presidente, ove nominato.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera	
	dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservan-	
	za delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 32 (Organo di Controllo)	
	La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un	
	organo di controllo, che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della	
	nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindaca-	
	le composto da tre membri effettivi e due supplenti.	
	Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo	
	di controllo è obbligatoria.	
	Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per ta-	
	le organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.	
	La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di	

	controllo, che deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro; l'assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti	
	ad un revisore legale o ad una società di revisione legale.	
	Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revi-	
	sione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi devono	
	essere iscritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revi-	
	sore legale o ad una società di revisione qualora la Società sia tenuta alla re-	
	dazione del bilancio consolidato.	
	Ove nominati, si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le nor-	
	me previste per gli stessi in materia di società per azioni.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 33 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventual-	
	mente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

	Art. 35 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplina-	
	re i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statu-	
	tarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati.	
	Pertanto, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, vige per la società coo-	
	perativa:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massi-	
	mo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-	
	pitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero	
	patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale ed i dividendi eventual-	
	mente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

30 di 30